Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica alla direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto concerne le basi di dati informatizzate che fanno parte delle reti di sorveglianza degli Stati membri

COM(2011) 524 definitivo — 2011/0228 (COD)

e alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica al regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e che sopprime le disposizioni relative all'etichettatura facoltativa delle carni bovine

COM(2011) 525 definitivo — 2011/0229 (COD)

(2012/C 43/14)

Relatore: **BRICHART**

Il Consiglio, in data 14 e 20 settembre 2011, e il Parlamento europeo, in data 13 settembre 2011, hanno deciso, conformemente al disposto dell'articolo 43 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica alla direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto concerne le basi di dati informatizzate che fanno parte delle reti di sorveglianza degli Stati membri

COM(2011) 524 definitivo — 2011/0228 (COD)

e alla

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica al regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e che sopprime le disposizioni relative all'etichettatura facoltativa delle carni bovine

COM(2011) 525 definitivo — 2011/0229 (COD).

La sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 21 novembre 2011.

Alla sua 476ª sessione plenaria, dei giorni 7 e 8 dicembre 2011 (seduta del 7 dicembre), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 180 voti favorevoli, 3 voti contrari e 9 astensioni.

1. **Conclusioni e raccomandazioni**

1.1 Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) constata che, in seguito alla crisi della BSE (encefalopatia spongiforme bovina), gli operatori del settore bovino hanno lavorato con notevole impegno per ristabilire la fiducia dei consumatori.

1.2 Il sistema creato per l'identificazione e la registrazione dei bovini permette di garantire trasparenza e tracciabilità con un elevato livello di precisione e reattività.

1.3 Tale capacità di localizzare e identificare gli animali fornisce un importante ausilio al controllo delle malattie infettive.

1.4 Tuttavia, l'attuazione concreta delle diverse tecniche impiegate comporta un onere finanziario non indifferente per le filiere.

1.5 I progressi tecnologici registrati dal 1997 a oggi possono fornire agli operatori un aiuto importante in questo settore, in particolare grazie al sistema di identificazione elettronica.

1.6 Ciononostante, i costi e i vantaggi diretti generati da tali tecniche non sono distribuiti in modo uniforme lungo la catena di produzione alimentare: i costi vengono sostenuti in gran parte dagli allevatori, mentre gli operatori a valle della catena assorbono una parte considerevole dei vantaggi finanziari.

1.7 Per tale motivo, il CESE ritiene preferibile non rendere il sistema di identificazione elettronica dei bovini obbligatorio su scala europea, poiché è poco probabile che il mercato riesca a compensarne gli elevati costi. Inoltre, esso non comporterà benefici aggiuntivi reali per i consumatori.

1.8 Occorre tuttavia prevedere la possibilità per uno Stato membro di rendere obbligatorio il nuovo sistema sul suo territorio qualora gli operatori della catena di produzione alimentare in esso presenti ne accolgano l'applicazione.

1.9 Inoltre, il CESE ritiene che si debba lasciare la possibilità agli allevatori di avvalersi del sistema di identificazione elettronica su base volontaria.

1.10 Pertanto, al fine di evitare distorsioni della concorrenza che potrebbero compromettere il mercato unico, sarebbe opportuno che sia il paese che ha reso il sistema di identificazione obbligatorio a sostenere gli oneri connessi alla marcatura elettronica degli animali introdotti nel suo territorio.

1.11 Inoltre, il CESE ritiene opportuno che, al fine di armonizzare le pratiche in uso, vengano adottate le stesse tecnologie per tutti i dispositivi elettronici. È dunque indispensabile procedere all'armonizzazione delle tecnologie conformemente alle norme internazionali.

1.12 Il CESE approva quindi il senso generale della proposta della Commissione, a condizione che sia rivolta un'attenzione particolare al buon funzionamento del mercato interno e all'impatto sui diversi anelli della filiera.

1.13 Per quanto riguarda l'etichettatura facoltativa delle carni bovine, il CESE non si oppone all'abrogazione delle disposizioni comunitarie ad essa relative se gli operatori avranno la possibilità di riportare sulle etichette le informazioni aggiuntive che reputano importanti.

2. **Contesto**

2.1 Il regolamento (CE) n. 1760/2000 prevede che ogni Stato membro istituisca un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini mediante: l'identificazione dei singoli animali con due marchi auricolari, un registro tenuto presso ciascuna azienda, un passaporto individuale per ogni singolo animale contenente dati relativi a tutti i movimenti e la segnalazione di tutti i movimenti in una base di dati informatizzata in grado di rintracciare rapidamente gli animali e di identificare le coorti in caso di malattie. Tale regime permetterà di raggiungere l'obiettivo di ristabilire la fiducia dei consumatori nelle carni bovine, garantendo la trasparenza e la tracciabilità completa dei bovini e dei relativi prodotti, nonché di localizzare e seguire gli animali a scopi veterinari, il che è assolutamente necessario per il controllo delle malattie infettive.

2.2 Nella comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa al programma d'azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell'Unione europea, il regolamento è stato incluso tra gli «obblighi di informazione di speciale importanza in termini di oneri che comportano per le imprese». Il piano d'azione della nuova strategia per la salute degli animali nell'Unione europea prevede che, una volta introdotto il sistema di identificazione elettronica dei bovini, la Commissione semplifichi gli obblighi di informazione.

2.3 Quando nel 1997 fu adottata l'attuale regolamentazione in materia di identificazione dei bovini, le tecniche di identificazione elettronica non erano sviluppate a tal punto da poter essere applicate al bestiame. Negli ultimi dieci anni l'identificazione elettronica basata sull'identificazione a radiofrequenza (RFID) si è notevolmente evoluta, permettendo oggi una lettura più rapida e precisa dei codici dei singoli animali e la loro introduzione diretta nei sistemi di elaborazione dati. L'uso di identificatori elettronici potrebbe contribuire a ridurre gli oneri amministrativi e le formalità burocratiche, qualora, ad esempio, il registro dell'azienda sia tenuto in modo informatizzato (come avviene in un numero sempre maggiore di aziende agricole). Un sistema più rapido ed affidabile permetterà inoltre una maggiore e più veloce precisione di lettura di quella consentita dai marchi auricolari convenzionali, agevolando la procedura per la segnalazione dei movimenti degli animali alla base di dati centrale, e quindi garantirà una migliore e più rapida tracciabilità degli animali e/o degli alimenti infetti.

2.4 Nell'Unione europea l'identificazione elettronica è già stata attuata per numerose specie animali. Numerosi Stati membri hanno già cominciato ad avvalersi del sistema di identificazione elettronica dei bovini su base volontaria. In assenza di norme tecniche armonizzate a livello dell'Unione, c'è il rischio che in Stati diversi vengano utilizzati tipi diversi di identificatori e di lettori elettronici basati su frequenze RFID. La mancanza di armonizzazione che potrebbe derivarne pregiudicherebbe lo scambio elettronico dei dati e comporterebbe quindi la perdita dei vantaggi offerti dai sistemi di identificazione elettronica.

2.5 La valutazione d'impatto ha concluso che l'introduzione su base volontaria dell'identificazione elettronica dei bovini quale strumento di identificazione ufficiale darebbe agli operatori il tempo necessario per familiarizzarsi con tale sistema, mentre, un'applicazione obbligatoria potrebbe avere ripercussioni economiche negative per alcuni operatori.

2.6 Il regolamento (CE) n. 1760/2000 prevede anche un sistema di etichettatura facoltativo delle carni bovine, sistema di cui la Commissione ha riscontrato le lacune (oneri amministrativi eccessivi, costi e mancanza di un'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri).

3. **Le proposte della Commissione**

3.1 La proposta della Commissione (COM(2011) 525 definitivo) tiene conto dell'esito delle consultazioni che si sono tenute con le parti interessate nonché dei risultati della valutazione d'impatto. La Commissione propone di introdurre l'identificazione elettronica dei bovini su base volontaria. In tale regime facoltativo:

— i bovini potrebbero essere identificati grazie a due marchi auricolari convenzionali (sistema attuale) o con un marchio auricolare visibile convenzionale e un identificatore elettronico conforme alle norme armonizzate dell'Unione;

— la proposta prevede inoltre la possibilità che gli Stati membri optino per un regime obbligatorio nel loro territorio nazionale.

3.2 Parimenti, la proposta abroga gli obblighi di notifica per quanto riguarda l'utilizzo delle indicazioni supplementari nel regime di etichettatura facoltativo, in ragione dei costi e degli oneri amministrativi eccessivi.

3.3 La proposta adegua il regolamento (CE) n. 1760/2000 alle disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3.4 Il regime di identificazione elettronica dei bovini proposto impone modifiche alla direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto concerne le basi di dati informatizzate che fanno parte delle reti di sorveglianza degli Stati membri. Poiché a tutt'oggi gli elementi delle basi di dati informatizzate stabiliti dalla direttiva 64/432/CEE non comprendono alcun riferimento ai mezzi di identificazione elettronica, le due proposte COM(2011) 524 definitivo e COM(2011) 525 definitivo vengono presentate nel medesimo pacchetto legislativo.

Bruxelles, 7 dicembre 2011

Il presidente
del Comitato economico e sociale europeo
Staffan NILSSON